

BANDO di CONCORSO

LONG TERM CARE – RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

***PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER IL
RICOVERO NELLE RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI E STRUTTURE SPECIALIZZATE CHE
PRESTANO SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI
SOGGETTI CHE NECESSITANO DI CURE DI LUNGO
PERIODO***

ANNO 2017

I N D I C E

Premessa.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del concorso	3
Art. 2 - Soggetti del concorso	3
Art. 3 - Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN dispositivo	4
Art. 4 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico	6
Art. 5 - Attestazione ISEE	9
Art. 6 - Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione	10
Art. 7 - Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva ...	11
Art. 8 - Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione graduatoria degli aventi diritto.....	13
Art. 9 - Importo del contributo e modalità di erogazione.....	14
Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione	15
Art. 11 - Accertamenti e sanzioni	15
Art. 12 – Istanze di riesame e ricorsi giudiziari	16
Art. 13 - Responsabile del procedimento	16
Art. 14 - Note informative.....	16

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla **Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e degli iscritti alla Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.**, l'INPS intende avviare una procedura finalizzata al riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti **affetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo** per il ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali.

Art. 1 - Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente Bando di Concorso è finalizzato al riconoscimento di **600** contributi a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e **10** contributi a carico della Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.
2. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti affetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo, ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali ovvero Strutture specializzate che prestano servizi socio assistenziali.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura massima di euro 1.800,00 mensili fatte salve le fattispecie di cui all'art. 4, commi 3 e 4.
4. La prestazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2018, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 9.

Art. 2 - Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

- b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
- c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.

3. Il beneficiario è il titolare del diritto, il coniuge e i parenti e affini entro il primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e conviventi ex lege n. 76/2016, prima del ricovero, o orfani del titolare della prestazione, affetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo, ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali ovvero in Strutture specializzate che prestano servizi socio assistenziali

4. Sono equiparati ai figli anche i giovani regolarmente affidati.

5. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già vincitori del Bando L.T.C. 2016.

6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) il titolare del diritto;
- b) il coniuge del titolare;
- c) il coniuge del titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- d) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto privo della potestà genitoriale;
- e) il tutore/curatore/amministratore di sostegno del beneficiario;
- f) i soggetti legati al titolare da unione civile o convivente ex lege n. 76/2016.

Art. 3 - Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN dispositivo

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come

“richiedente” della prestazione. L’INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto.

Altri soggetti richiedenti previsti dal presente bando, quali il familiare, il tutore o l’amministratore di sostegno, potrebbero non essere registrati nella banca dati dell’Istituto e dovranno, pertanto, preventivamente presentare richiesta d’iscrizione. Nel caso in cui il richiedente non sia presente in banca dati, nei Servizi on line disponibili nell’Area Riservata, non comparirà la procedura attraverso cui presentare la domanda di partecipazione al concorso.

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati” prelevabile dalla sezione “*Modulistica*”, all’interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.

3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione “*Informazioni*” – “*Le sedi Inps*”, all’interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.

4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN dispositivo", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

Il Pin si può richiedere:

- a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "*Pin on line*";
- b) tramite il Contact Center;
- c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

5. Per ottenere il PIN dispositivo, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN dispositivo in tempo utile.

6. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it – "*Servizi on line*" – "*Accedi ai servizi*" – "*Servizi per il cittadino*".

7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile accedere dalla Home Page dell'Istituto, www.inps.it, alla sezione "*Come fare per*" e selezionare la voce del menu "*Ottenere e gestire il PIN*".

Art. 4 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. Il soggetto richiedente può presentare domanda in relazione a soggetti disabili che necessitano di cure di lungo periodo, già ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali ovvero in Strutture specializzate che prestano servizi socio assistenziali o che intendano ricoverarsi presso le predette strutture entro la data di cui all'art. 7, comma 1.

2. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute in base alla seguente tabella:

CATEGORIE	MEDIA	GRAVE	GRAVISSIMA
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI	- Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
INVALIDI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	- Art 4, L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs. 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65,art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE EX INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		- Art 3, comma 3, L.104/92	

3. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all'area riservata

al richiedente, tramite codice fiscale e PIN, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche –attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande –Residenze Sanitarie Assistenziali – Domanda.

4. Il modello visualizzato è già parzialmente precompilato con i dati identificativi del soggetto richiedente. Devono necessariamente essere inseriti i recapiti telefonici e di posta elettronica, al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

5. Nella domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indicato se il beneficiario della prestazione sia o meno ricoverato presso una RSA ovvero in Strutture specializzate che prestano servizi socio assistenziali

6. Se il beneficiario risulta già ricoverato, il richiedente dovrà dichiarare:

a) se il beneficiario stesso sia stato preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale ai fini dell'ammissione in Residenze Sanitarie Assistenziali.

In tal caso l'Istituto riconoscerà il contributo nei limiti della quota della retta ad esclusivo carico del beneficiario, fermo restando quanto previsto dalla successiva lett. b).

b) se vi siano enti/istituti pubblici o società private che concorrono al pagamento della retta per il ricovero nelle strutture. In tal caso l'Istituto riconoscerà il contributo nei limiti della quota residua della retta ad esclusivo carico del beneficiario.

7. Qualora le circostanze di cui al comma 6, lett. a) e b) concorrano, il richiedente dovrà dichiarare entrambe ed il contributo riconosciuto dall'Istituto sarà pari alla quota residua ad esclusivo carico del beneficiario, al netto delle partecipazioni di cui alle predette lett. a) e b).

8 La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 2, comma 6, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno **5 aprile 2017** e non oltre le ore 12.00 del giorno **4 maggio 2017**.

Art. 5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, deve essere in possesso **dell'ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE** in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, ovvero deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'**ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE** valido al momento della presentazione della domanda, in cui compare il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. Qualora il sistema informatico dell'Istituto non rilevi la presentazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero la sussistenza, sempre alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, dell'**ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE** in corso di validità, la domanda stessa sarà respinta.

3. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione dei dati, a cura del richiedente o dei predetti Enti, all'interno della medesima attestazione.

4. L'acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata all'interno della procedura, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "*Servizi on line*" – "*Accedi ai servizi*" e di seguito, nel menù a sinistra, "*Servizi per il cittadino*"; attraverso questa funzione, si accede alla propria area riservata e, di seguito, è possibile selezionare la funzione che permette la verifica dell'acquisizione delle certificazioni presenti a sistema.

5. L'attestazione ISEE è obbligatoria ai fini della redazione della graduatoria degli ammessi con riserva, di cui all'art. 6.

Art. 6 - Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione al concorso, redige la graduatoria degli ammessi con riserva, in ordine crescente di ISEE sociosanitario residenze in corso di validità, entro il **24 Maggio 2017**.

2. I soggetti che risultano essere stati dimessi negli ultimi 12 mesi dalle strutture di proprietà dell'Istituto (Casa Albergo Monteporzio Catone e Casa Albergo La Pineta di Pescara), in quanto non più in possesso del requisito della autosufficienza, sono ammessi con priorità in graduatoria.

3. La graduatoria, per ragioni di tutela della privacy, sarà pubblicata con l'indicazione del solo numero di pratica sul sito www.inps.it.

4. L'ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

5. Ciascun richiedente, accedendo all'Area riservata, potrà visualizzare la propria posizione in graduatoria.

6. Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal **3 luglio 2017 ore 12.00**, sarà possibile presentare nuove domande, per coloro che non hanno già presentato domanda entro il 4 maggio 2017.

Le nuove domande saranno ammesse in graduatoria dopo almeno trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione e comporteranno l'aggiornamento della graduatoria degli idonei. La graduatoria degli idonei verrà aggiornata a decorrere da **Settembre**, il primo giorno lavorativo **di ogni mese** e sarà pubblicata sul sito dell'Istituto. Le nuove domande di cui al presente comma saranno valutate secondo i criteri e con le modalità di cui al presente Bando.

Art. 7 - Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva

1. Entro il **30 Giugno 2017** accedendo all'Area dedicata, il richiedente la prestazione, **se ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso che il beneficiario è ricoverato**, dovrà produrre:

a) una dichiarazione della RSA o in una strutture specializzata (modello A allegato al presente Bando) da cui risulti la data a decorrere dalla quale il beneficiario è stato ricoverato, se permane la condizione di ricovero e l'ammontare della retta per il ricovero stesso, con l'indicazione dell'eventuale quota a carico del SSN.

Contestualmente, il richiedente dovrà rendere in procedura:

b) una propria dichiarazione in ordine alla permanenza o all'insorgere delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, all'ammontare dell'eventuale quota di partecipazione di cui alla lett. b) del predetto art. 4, comma 6 e all'ammontare della quota residua ad esclusivo carico del beneficiario.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, accedendo all'Area dedicata, il **richiedente** la prestazione, **se ha dichiarato, all'atto della domanda, che il beneficiario non è ricoverato**, dovrà produrre:

a) una dichiarazione della RSA o della struttura specializzata (modello B allegato al presente Bando) che presta servizi socio-assistenziali da cui risulti la data a decorrere dalla quale il beneficiario è stato o sarà ricoverato e l'ammontare della retta per il ricovero, con l'indicazione dell'eventuale e quota a carico del SSN.

Contestualmente, il richiedente dovrà rendere in procedura:

b) una propria dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, lett. a) e b), con indicazione della quota residua ad esclusivo carico del beneficiario.

3. Scaduto il termine di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati trasmessi all'Istituto i modelli richiesti debitamente compilati, di cui alle precedenti lett. a), e rese in procedura le dichiarazioni previste, di cui alle precedenti lett. b), il soggetto ammesso con riserva verrà escluso

definitivamente dal concorso e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, con le modalità indicate al successivo art.8.

4. In caso di rinuncia al beneficio o di cessazione, a qualsiasi titolo, del ricovero, il richiedente è tenuto ad accedere all'Area riservata e dichiarare la rinuncia ovvero la data di cessazione del ricovero presso la struttura. Dalla data indicata verrà sospesa la prestazione erogata dall'Istituto e, ove ricorrano le condizioni, si procederà al recupero delle mensilità non dovute.

5. Il richiedente è, altresì, tenuto a dichiarare - accedendo all'Area dedicata - i periodi di mancata presenza nella struttura, anche in caso di ricovero ospedaliero, pena la decadenza dal beneficio a far data dall'inizio dell'assenza e, ove ricorrano le condizioni, il recupero delle mensilità non dovute. Ove l'assenza a qualsiasi titolo determini una riduzione della retta a carico dell'ospite, il dichiarante, accedendo all'Area riservata, dovrà comunicare all'Istituto tale circostanza, al fine di consentire la rideterminazione dell'ammontare del contributo per le mensilità interessate.

6. Se successivamente al collocamento utile nella graduatoria degli aventi diritto e conseguente fruizione della prestazione, il beneficiario sia preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero riceva un contributo ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b), il richiedente, entro tre giorni dalla comunicazione di presa in carico del beneficiario da parte del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di erogazione del predetto contributo, è tenuto ad accedere all'Area riservata e dichiarare all'Istituto le predette circostanze, allegando nuovo modello A sottoscritto dal rappresentante legale della RSA o della struttura specializzata, pena la decadenza dal beneficio a far data dal verificarsi delle stesse e, ove ricorrano le condizioni, il recupero delle mensilità non dovute. Nel caso in cui le predette dichiarazioni siano regolarmente rese, l'ammontare del contributo verrà rideterminato detraendo l'importo a carico del SSN e/o l'importo del contributo di cui all'art. 4, comma 6, lett. b).

7. Nei primi venti giorni del mese di Ottobre, Gennaio, Aprile e Luglio, il richiedente la prestazione, accedendo all'Area dedicata, è tenuto ad inviare una dichiarazione della RSA o della struttura specializzata (modello trimestrale allegato al presente Bando) che attesti la permanenza del beneficiario presso la stessa. Qualora il richiedente non invii la predetta dichiarazione nei termini previsti, l'Istituto sospenderà la prestazione e avrà cura di inviare allo stesso un avviso bonario, assegnando un nuovo termine per l'adempimento. Decorso quest'ultimo termine, l'Istituto procederà all'interruzione definitiva della prestazione e, ove ricorrano le condizioni, al recupero delle mensilità non dovute.

Art. 8 - Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione graduatoria degli aventi diritto.

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria degli idonei per un numero di posti pari al numero degli ammessi con riserva, come risultanti dalla graduatoria di cui all'art. 6 successivamente esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 7, comma 3.
2. Ai beneficiari subentrati sarà data comunicazione di quanto sopra con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione.
3. I soggetti ammessi alla prestazione a seguito di scorrimento della graduatoria saranno tenuti agli adempimenti di cui all'art.7, entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, pena l'esclusione definitiva dal concorso.
4. L'Istituto procederà ad eventuali ulteriori scorrimenti il primo giorno lavorativo del mese, a decorrere da Settembre 2017, nei limiti dei posti disponibili a seguito di rinunce al beneficio ovvero una cessazione del ricovero a qualunque titolo.

5. Il beneficiario subentrato a seguito di scorrimento fruirà della prestazione per i mesi residui. Pertanto, nel caso in cui sia già ricoverato presso la struttura, il contributo sarà erogato con decorrenza dalla mensilità nella quale l'Istituto comunica all'interessato il diritto alla prestazione; negli altri casi, il contributo sarà erogato dalla data del ricovero presso la struttura medesima.

6. In ogni caso, il contributo sarà erogato fino e non oltre la scadenza della prestazione, prevista, ai sensi dell'art. 9, comma 4, alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 9 - Importo del contributo e modalità di erogazione

1. L'ammontare massimo del contributo è pari a Euro 32.400,00 erogabili in diciotto rate mensili dell'importo massimo di € 1.800,00 ciascuna.

2. L'importo del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo della retta a carico del beneficiario. L'eventuale quota eccedente l'importo del contributo resterà ad esclusivo carico del beneficiario.

3. Il contributo verrà erogato per diciotto mesi, con cadenza mensile, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino a 31 dicembre 2018, ovvero con le decorrenze previste dall'art. 8, comma 5, in caso di beneficiari che maturano il diritto a seguito di scorrimenti della graduatoria. Resta fermo che il contributo potrà essere riconosciuto solo in caso di avvenuto ricovero e con decorrenza dalla data di ricovero stesso se successiva al 1° luglio 2017.

4. L'erogazione del contributo sarà comunque interrotta in caso di rinuncia o cessazione del ricovero antecedenti alla data di scadenza della prestazione, prevista per il 31 dicembre 2018.

5. Il contributo mensile non è riconosciuto in caso di permanenza presso la struttura, nel mese precedente a quello dell'erogazione, per un numero di giorni inferiore a quindici. Tale mensilità non può essere recuperata.

6. Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario sul conto corrente intestato o cointestato al medesimo, indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

7. In caso di ricovero gratuito, gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento, sono tenuti agli adempimenti previsti per la presentazione del modello ICRIC (invalidità civile ricoveri). In questo caso l'indennità di accompagnamento verrà sospesa d'ufficio per tutto il periodo di durata della condizione stessa di ricovero. Il ricovero si considera gratuito quando il costo dello stesso è totalmente coperto dal contributo erogato dall'INPS anche in concorrenza con altre pubbliche amministrazioni pubbliche e/o statali.

Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. La documentazione, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) dovrà essere acquisita mediante apposita procedura informatica, nelle modalità che verranno indicate al richiedente in occasione delle comunicazioni con cui l'Istituto formalizza il diritto alla prestazione.

Art. 11 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli sulle dichiarazioni rese. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nel caso di cui ai precedenti commi l'Istituto cesserà immediatamente l'erogazione della prestazione e procederà alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.

Art. 12 – Istanze di riesame e ricorsi giudiziari

1. Eventuali istanze di riesame in autotutela, dovranno essere presentate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto, alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, presso la Sede provinciale competente per territorio.

2. Il foro competente eletto per eventuali controversie giudiziarie è quello di Roma.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile dell'Area Prestazioni sociali della Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni.

Art. 14 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.

Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari).

Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 27 marzo 2017

Il Direttore Centrale
Rocco Lauria

